

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI MILANO

CINQUANTESIMA SEZIONE

riunita con l'intervento dei Signori:

Zevola Mario - Presidente

Natola Livio Michele - Relatore

Citro Guido - Giudice

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 3816/11

depositato il 19/05/2011

- avverso la sentenza n. 20/22/11

emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Milano

proposto dall'ufficio: (Omissis)

controparte:

(Omissis)

difeso da:

(Omissis)

Atti Impugnati:

AVVISO DI ACCERTAMENTO n. (Omissis) IRPEF-ALTRO 2004

Ricorso per l'annullamento/riforma della sentenza n. (Omissis) pronunciata il (Omissis) dalla Sezione 22 della Commissione Tributaria Provinciale di Milano, depositata il (Omissis).

Appellante: (Omissis)

Appellata: (Omissis)

FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La sig.ra (Omissis) presentava ricorso presso la Commissione Tributaria Provinciale di Milano contro l'avviso di accertamento n. (Omissis), atto con il quale veniva accertato, per l'anno 2004, un reddito imponibile di Euro 80.477,00 per i seguenti motivi:

- difetto di motivazione per mancata allegazione di atti; per l'omessa qualificazione del tipo di attività economica e del tipo di reddito imputati alla sig.ra (Omissis); grave omissione, laddove la motivazione ignora e non cita i documenti e le giustificazioni ricevuti, circa le destinazioni dei versamenti ed il beneficiario;

- violazione esplicita dell'art. 32 n. 2 D.P.R. n. 600/73, laddove la sig.ra (Omissis) viene accertata solo perché si sono riscontrati dei movimenti sul suo conto, non si è neppure ipotizzata l'esistenza di un'attività autonoma imputabile alla signora che, al contrario nel 2004, era lavoratrice dipendente.

Resisteva in giudizio l'Agenzia delle Entrate sostenendo la validità dell'accertamento effettuato e la legittimità del proprio operato.

Con sentenza del (Omissis) la Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso osservando dapprima che l'accertamento impugnato risulta sufficientemente motivato. Nel contempo il ricorso risulta fondato. Rilevava la C.T.P., in particolare:

- che l'odierna appellata svolgeva l'attività di lavoro dipendente e quindi non si poteva evincere un esercizio di attività svolta in modo autonomo in mancanza di precise contestazioni al riguardo;

- in ogni caso la ricorrente ha comprovato che le movimentazioni bancarie si riferivano a un'attività di gestione del club "(Omissis)" gestita dall'associazione che svolgeva attività sportiva subacque; tali operazioni erano state effettuate dal marito (Omissis);

- dalla documentazione in atti risultava che sul c.c. della ricorrente si annotavano somme versate più o meno pari a quelle prelevate dallo stesso conto.

Concludeva la Commissione Tributaria Provinciale di Milano che dalla citata documentazione analitica prodotta in atti e dalle movimentazioni bancarie effettuati sul conto corrente della ricorrente dal marito, si evince che i maggiori redditi accertati non sono riferibili alle operazioni imponibili a carico della stessa ricorrente. Alla luce di tali risultanze nessun maggior reddito può essere accertato in capo alla ricorrente, né consegue l'annullamento dell'avviso impugnato.

Con atto del 21/04/2011 l'(Omissis) ricorreva in appello chiedendo di riformare la sentenza di primo grado sostenendo la carenza di motivazione della sentenza impugnata e precisa che l'odierno contendere "ruota intorno alla rilevazione presso il contro corrente della sig.ra (Omissis) di movimentazione di importi monetari non riconducibili agli emolumenti erogati dal relativo datore di lavoro. Come evidenziato supra l'avviso di accertamento nasce dalla segnalazione 29/2009 a carico della sig.ra (Omissis) pervenuta dall'(Omissis) con la quale si comunicava che nell'ambito del controllo sostanziale effettuato a carico del sig. (Omissis), mediante l'utilizzo delle indagini finanziarie, l'(Omissis) aveva rilevato che quest'ultimo risultasse delegato ad operare sul conto (Omissis) - (Omissis) S.p.A. intestato alla sig.ra (Omissis). Di seguito alla formale richiesta formulata dall'(Omissis), la sig.ra (Omissis) dichiarava che il conto corrente in contestazione fosse di natura personale e che il sig. (Omissis) non avesse mai effettuato alcuna operazione su tale conto".

Ha rilevato altresì l'(Omissis) in atto di appello la erronea applicazione dell'art. 2697 c.c. Infatti - a dire dell'(Omissis) parte appellata ha provato le "uscite" da detto conto corrente in favore della (Omissis) lo stesso non può affermarsi in merito alla entrate.

Conclude l'(Omissis) per l'accoglimento dei motivi d'appello proposti, con riforma totale della sentenza impugnata, confermando la validità dell'avviso di accertamento per cui è causa.

Con atto del 6/06/2011 si costituiva in giudizio (Omissis) chiedendo il rigetto dell'appello proposto dall'(Omissis). Argomentava infatti che l'(Omissis) non ha provveduto ad allegare agli atti i documenti a sostegno della segnalazione n. 29/2009 pervenuta dall'(Omissis), sia dell'accertamento a carico del fratello sig. (Omissis). Annotava inoltre il difetto di motivazione per omessa qualifica dell'attività e del reddito imputati; inoltre omessa e contraddittoria motivazione in fatto e diritto circa gli effetti dell'indicazione del beneficiario; riconoscimento implicito del difetto di motivazione. Eccepeva infine parte appellata la violazione dell'art. 32 n. 2 e n. 7 D.P.R. 600/1973. Concludeva parte appellata per la conferma della decisione di 1° grado intervenuta che ha sufficientemente motivato l'accoglimento del ricorso proposto.

All'udienza del 11 gennaio 2013 le parti presenti argomentavano diffusamente come in atti richiamandosi alle rispettive conclusioni. Al termine della discussione la commissione si riservava di decidere.

A scioglimento della riserva la Commissione ha emesso la seguente decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La decisione della Commissione Tributaria Provinciale di Milano va confermata.

Va da subito chiarito come la stessa che ha accolto il ricorso risulti sufficientemente motivata e contrariamente a quanto sostenuto da parte appellante ha tenuto in debito conto le obiettive risultanze processuali.

In particolare ha opportunamente rilevato l'esercizio di lavoro dipendente da parte dall'odierna appellata in antitesi con l'attività di lavoro autonomo contestata dall'(Omissis) accertatore.

L'odierno appellante non fornisce alcun chiarimento né riscontro in ordine a presunti redditi diversi contestati all'appellata ai sensi dell'art. 66 TUIR. Ed inoltre lo stesso trascura di indicare la destinazione dei versamenti imputati ed il beneficiario degli stessi. Condivide infatti il Collegio l'argomentazione difensiva di parte appellata secondo cui i dati rilevati dal conto corrente non possono essere posti a base dell'accertamento se il contribuente ne indica il beneficiario in conformità al disposto dell'art. 32, con riferimento ai commi espressamente richiamati da parte appellata, del D.P.R. n. 600/73 come si è verificato nel caso.

Né l'(Omissis) ha provveduto per qui a individuare in concreto la fonte reddituale imputata all'appellata e l'attività esercitata da quest'ultima. Va precisato infatti che la stessa appellata ha potuto indicare tutti i movimenti bancari evidenziati sul conto corrente posto dall'(Omissis) a base dell'accertamento de quo.

In buona sostanza e per concludere ritiene il Collegio che non si ravvisano nel caso giustificati motivi per discostarsi dalla pronuncia della CTP di Milano, che va quindi confermata.

Le spese seguono il principio ordinario della soccombenza e vengono quindi poste a carico di parte appellante e liquidate come in dispositivo.

Il Collegio giudicante

P.Q.M.

A conferma della decisione della CTP di Milano, respinge l'appello proposto. Pone a carico dell'appellante le spese del presente giudizio che liquida in Euro 3.000,00 onnicomprensivi.

Così deciso in Milano l'11 gennaio 2013.

Depositata in Segreteria il 22 gennaio 2013.